

# **Comune di Sogliano al Rubicone**

*Provincia di Forlì-Cesena*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER I RAPPORTI CON LE LIBERE ASSOCIAZIONI**

**Approvato con delibera C.C. n.90 del 23.11.2004**

## **CAPITOLO I**

### **(Finalità e ambito di applicazione)**

#### **Articolo 1**

##### **(Oggetto)**

1. Il Comune di Sogliano al Rubicone riconosce e garantisce il diritto di associazione come strumento e libera espressione della crescita civile e della libertà dei cittadini.
2. Al fine del conseguimento di tali finalità e nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dalle normative vigenti il Comune istituisce l'elenco delle associazioni.
3. Sono da ritenere tali tutte le associazioni di natura privatistica costituite per fini di solidarietà sociale o di crescita etica, fisica o morale dei propri associati.
4. La finalità dell'elenco di cui al comma precedente e' quella di rendere noto al Comune quali siano le Associazioni operanti sul territorio così da poterne favorire le iniziative e permetterne la partecipazione all'attività dell'Amministrazione Comunale.
5. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di beni immobili ad associazioni come sopra descritte nonché a consentire la partecipazione delle associazioni iscritte alle scelte di indirizzo della Amministrazione Comunale in ottemperanza all'art. 12 della Legge 7/8/90 n. 241.
6. I contributi ad enti, associazioni od altri organismi privati sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.

#### **Articolo 2**

##### **( Sezioni Tematiche)**

1. L'elenco delle associazioni, ai fini dell'erogazione di forme di sostegno di cui al presente regolamento, è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
  - a) attività sociosanitarie;
  - b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
  - c) educazione
  - d) attività culturali;
  - e) tutela ambientale;
  - f) attività ricreative e sportive;
  - g) sviluppo del turismo sociale e promozione turistica d'interesse locale;
  - h) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
  - i) promozione etica e spirituale.

## **CAPITOLO II (Elenco delle Associazioni)**

### **Articolo 3 (Iscrizione nell'elenco)**

1. Le associazioni con sede in Sogliano al Rubicone, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente art. 2, indicando una o più sezioni tematiche. Possono essere iscritte le associazioni che presentino democraticità nelle strutture organizzative, elettività e gratuità delle cariche associative ed assenza di qualsiasi finalità di lucro anche indiretto.
2. Per la richiesta di iscrizione e' necessaria la presentazione di una dichiarazione dalla quale in applicazione al comma precedente risultino:
  - a) le finalità sociali e l'assenza lucro;
  - b) l'oggetto principale sia costituito dallo svolgimento di attività ed iniziative di utilità sociale nei settori individuati dalle sezioni tematiche di cui al precedente art. 2;
  - b) la sede legale;
  - c) il divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci ed amministratori o soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione stessa;
  - d) la democraticità dell'ordinamento interno ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo.Alla domanda vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto delle organizzazioni.
3. L'Area Servizi alla Persona cura l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1.
4. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, la variazione di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco.
5. L'iscrizione all'elenco consente l'uso gratuito per riunioni ed incontri, su richiesta motivata da presentare nei sette giorni antecedenti, delle sale comunali e delle frazioni.

## **CAPITOLO III (Indirizzi e criteri)**

### **Articolo 4 (Indirizzi del Consiglio Comunale)**

1. Il Consiglio Comunale, stabilisce, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, i settori di attività verso i quali indirizzare il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse destinate ai settori medesimi.

## **Articolo 5 (Casi particolari)**

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti privati, associazioni e comitati, non inclusi nell'elenco di cui al precedente art. 3, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse.
2. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì in casi particolari, adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà.

## **CAPITOLO IV (Procedimento per la concessione dei benefici)**

### **Articolo 6 (Modalità di presentazione della domanda)**

1. I soggetti interessati, possono presentare progetti e proposte, esplicitando:
  - a. le finalità dell'intervento ed i criteri di riferimento,
  - b. la descrizione dell'iniziativa o delle attività,
  - c. i costi previsti e le forme di sostegno richiesti al Comune,
  - d. gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati,
  - e. resoconto economico o, se tenuti alla presentazione, il bilancio dell'anno precedente;
  - f. il nominativo del delegato alla riscossione ed alla firma della convenzione, quando prevista.

### **Articolo 7 (Esame della domanda)**

1. Le domande per ottenere i contributi, servizi, concessioni di immobili ed altri beni strumentali, redatte sulla base di apposita modulistica predisposta dal Comune, devono normalmente pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.
2. La concessione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, sulla base dei criteri formulati dalla Giunta comunale, è disposta dal responsabile dell'Area Servizi alla persona nel limite degli stanziamenti definiti. Con l'atto di concessione viene quantificata l'erogazione anche se non riferita a contributi di carattere finanziario.

### **Articolo 8 (Consuntivo)**

1. Entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività o dell'iniziativa il beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute.
2. Nell'eventualità che le spese documentate siano inferiori a quelle preventivate, la liquidazione del contributo sarà ridotta in maniera proporzionale.

## **Articolo 9 (Decadenza)**

1. I richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a. non sia stata realizzata l' iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
  - b. non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 8;

## **CAPITOLO V (Disposizioni particolari in materia di beni patrimoniali)**

### **Articolo 10 (Individuazione dei beni)**

1. I beni immobili per le finalità di cui all'art. 1 vengono individuati dalla Giunta.

### **Articolo 11 (Presentazione della domanda)**

1. La domanda di utilizzazione di immobili deve essere redatta secondo le modalità di cui al precedente art. 6.
2. E' consentita la presentazione di una domanda congiunta da parte di due o più associazioni che svolgano, in tutto o in parte, iniziative o attività comuni.

### **Articolo 12 (Istruttoria e assegnazione)**

1. Sulla base delle istruttorie, l'assegnazione e' decisa entro 60 giorni dalla domanda.
2. L'assegnazione di beni immobili a soggetti che perseguono finalità di carattere sociale e' conferita, di regola, contro il corrispettivo di un canone inferiore al valore locativo di riferimento.  
La Giunta può concedere il comodato gratuito, con deliberazione motivata, per progetti di particolare rilevanza.
3. Ai fini di trasparenza e di responsabilizzazione dell'amministrazione, l'assegnazione di beni con riduzione rispetto al valore di riferimento deve essere adeguatamente motivata.

### **Articolo 13 (Durata della convenzione)**

1. L'utilizzazione del bene immobile è disciplinata da apposita convenzione di durata, comunque, non superiore ai quattro anni, salvo in casi diversi disciplinati dalle leggi vigenti, è sottoposta a verifica della Giunta dopo due anni ed è rinnovabile esclusivamente con atto espresso congruamente motivato in relazione al permanere delle condizioni che hanno giustificato la convenzione.

Onde facilitare la conservazione di un miglioramento di un patrimonio pubblico può essere pattuita una durata superiore della convenzione o una proroga della medesima nel caso di effettuazione in costanza di rapporto, di opere di consistente manutenzione straordinaria, il cui costo sia sopportato in tutto o in parte rilevante dall'assegnatario.

#### **Articolo 14 (Doveri dell'assegnatario)**

1. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate nella convenzione, restituendolo al Comune alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta.
2. La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'amministrazione comunale, se protratta oltre 90 giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza di diritto dalla convenzione, ferma ogni tutela dell'Amministrazione per il recupero degli importi maturati.
3. Costituisce altresì causa di decadenza l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle riportate nell'atto di convenzione o la fruizione, anche parziale da parte di diverso utilizzatore.
4. il Comune potrà, per motivi straordinari o di pubblica utilità, chiedere di liberare l'immobile, dandone congruo preavviso all'assegnatario e sospendendo o revocando l'atto di concessione.

#### **Articolo 15 (Disposizioni transitorie)**

1. Gli Uffici preposti e la Giunta daranno avvio agli adempimenti di cui al presente regolamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso;
2. Le associazioni di promozione sociale già costituite alla data di entrata in vigore del regolamento, potranno procedere alla stipula di convenzioni con l'amministrazione comunale, anche nel periodo antecedente i sei mesi d'iscrizione in uno dei registri di cui alla L. R. n. 34/2002.

#### **Articolo 16 (Norma finale)**

1. Il presente regolamento costituisce disciplina speciale rispetto al regolamento generale per la concessione dei contributi previsti dall'art. 12 della 241/90, approvato con deliberazione di C.C. n. ---- del ----- e quindi prevalente rispetto alle norme eventualmente contrastanti ivi contenute.